

Delibera n° 717

Estratto del processo verbale della seduta del
11 aprile 2013

oggetto:

APPROVAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ATTUATIVI DELL'ART 10, COMMA 13 DELLA LR 9/2008 E DEI PROGRAMMI REGIONALI DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA RELATIVI AGLI ANNI 2009, 2010 E 2012.

Renzo TONDO	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Luca CIRIANI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Angela BRANDI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Elio DE ANNA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Indira FABBRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Roberto MOLINARO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Federica SEGANTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Claudio VIOLINO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 10, comma 13 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 per cui l'Amministrazione regionale è stata autorizzata ad assegnare ai Comuni risorse, destinate a garantire migliori condizioni di sicurezza sul territorio, mediante interventi finalizzati alla prevenzione di fenomeni criminosi e di degrado, da utilizzare, tra l'altro, per acquistare ed installare, negli spazi pubblici a rischio, sistemi di videosorveglianza collegati con le sale operative delle polizie municipali e tecnologicamente compatibili e idonei al collegamento digitale a banda larga attraverso il Centro operativo regionale di protezione civile di Palmanova;

Visto l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) che prevede che annualmente la Giunta regionale approvi il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza;

Evidenziato che, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, lettere a), d) ed f) della suddetta l.r. 9/2009, con tale Programma vengono definiti, oltre alle situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento alle politiche della sicurezza, alla qualità della vita, all'ordinata e civile convivenza, anche gli interventi relativi a progetti locali di Comuni, Province ed altri soggetti pubblici in materia di sicurezza, nonché le priorità, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi;

Atteso che, in attuazione della suddetta norma sono stati sinora emananti:

- il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2009, approvato con DGR n. 1631 del 9 luglio 2009 e integrato con DGR n. 2353 del 22 ottobre 2009 che nella II Area prevede il finanziamento di interventi relativi a progetti locali di Comuni e Province in materia di sicurezza;
- il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2010, approvato con DGR n. 1442 del 21 luglio 2010 ed integrato con DGR n. 1937 del 30 settembre 2010, che nella II Area prevede il finanziamento di interventi relativi a progetti locali di Comuni e Province in materia di sicurezza;
- il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2012 approvato con DGR n. 1353 del 25 luglio 2011 che nella II Sezione prevede il finanziamento di interventi relativi a progetti locali di Comuni e Province in materia di sicurezza e nella III Sezione il finanziamento di interventi finalizzati a favorire la gestione associata del servizio di polizia locale;

Atteso che in attuazione della l.r. 9/2008, della l.r. 9/2009 e dei citati Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza il Servizio polizia locale e sicurezza della Regione gestisce diversi procedimenti che, in assenza di specifiche disposizioni contenute nelle citate l.r. 9/2008, l.r. n. 9/2009 e nelle suddette delibere di approvazione dei Programmi sono soggetti alle disposizioni generali della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 come modificata dalla legge regionale 21 dicembre 2012 n. 26;

Visto l'articolo 5 della l.r. n. 7/2000 concernente i termini del procedimento e in particolare:

- il comma 1, ai sensi del quale il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale;
- i commi 2 e 4, ai sensi dei quali il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni e, qualora detto termine non sia determinato, il procedimento si conclude entro il termine generale di trenta giorni;

Atteso inoltre che l'articolo 14 della l.r. n. 7/2000, così come da ultimo modificato dall'articolo 4 della l.r. n. 26/2012, prevede nella comunicazione di avvio del procedimento, l'indicazione del termine di conclusione dello stesso;

Atteso che l'articolo 27 bis della l.r. n. 7/2000 dispone, nei procedimenti a istanza di parte, l'applicazione del silenzio assenso come provvedimento di accoglimento della

domanda e che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la procedura del silenzio assenso non si applica agli atti individuati con deliberazione della giunta regionale;

Ritenuto pertanto necessario e urgente, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni della l.r. n. 7/2000 come modificata dalla l.r. n. 26/2012, determinare i termini per la conclusione di tutti i procedimenti relativi all'art. 10 comma 13 della l.r. 9/2008 e ai Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2009, 2010 e 2012, come dettagliatamente riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto altresì di individuare gli atti dei medesimi procedimenti di cui sopra a cui non si applica la procedura del silenzio assenso;

Visto lo Statuto Regionale,

Visto l'articolo 12 della l.r. n. 7/2000;

Su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive delegato alla polizia locale e sicurezza;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. per quanto in premessa, di determinare i termini dei procedimenti amministrativi attuativi dell'art. 10, comma 13 della l.r. 9/2008 e dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza relativi agli anni 2009, 2010 e 2012 come riportati dettagliatamente nell'allegato "A" alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;

2. la procedura del silenzio assenso non è applicata, ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 3, della l.r. n. 7/2000, agli atti adottati all'esito dei procedimenti amministrativi individuati nella presente delibera.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE